

Posizione della commissione esaminatrice sull'ammissione al concorso del Dr Ambrogio Orlando (Settembre 2020)

2017
13/15/15
20/8/20

Come già espresso con nota inviata il 29 giugno 2020 (prot n° 4084) dalla disamina dei documenti inviati alla commissione dall'Ufficio Risorse Umane si deduce che :

L'assunzione del Dr . Ambrogio Orlando del 1989 è avvenuta in "medicina generale", ossia in una vecchia denominazione dell'attuale "medicina interna".

Per quanto riguarda il suo passaggio in "gastroenterologia", non solo ci sono perplessità sul momento in cui è avvenuto ma, ad onor del vero, anche sulle modalità di questo presunto cambio di disciplina.

La mobilità ex art. 81 DPR 384/90, avvenuta nel 2000 (per ben due volte) si configura infatti come semplice mobilità interna, che non comporta la **modifica della disciplina**, come invece riportato nelle "schede informative interne".

L'unica possibilità di cambio di disciplina, infatti, è avvenuta in vigenza dell'art. 1 l. 401/00 che permetteva nei sei mesi successivi alla sua pubblicazione, ossia dal 23/1/01 al 23/7/01, al personale medico "in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto" di essere "inquadrato e "sanato " , a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni."

Tale possibilità "**di sanatoria**" quindi è esistita nel primo semestre 2001 ma non esisteva quindi nel 2000, né tantomeno nel 2004 quando Orlando viene ri-assegnato alla Medicina.

Data questa premessa si evince che :

1. dal verbale (del 2013) contenuto nel "riscontro mail D.A. del 27/01/20" si indica chiaramente che i titoli di carriera "sino alla data del 15/4/2004" sono da valutare come medicina interna
2. dallo stato di servizio (del 2019) contenuto nel "riscontro nota prot 49/DG" si vede invece che Orlando è stato inquadrato in gastroenterologia dal 2000 al 2004, contraddicendo quanto indicato nel verbale.
3. comunque, dato che l'inquadramento successivo al 2004 è sempre in medicina, anche tenendo buono il cambio di disciplina precedente (2000-2004) Orlando avrebbe solo 4 anni in gastroenterologia, per cui non ha l'anzianità di servizio necessaria per essere ammesso al Concorso .

In ogni caso il 3 Agosto 2020 la Commissione, in seduta preliminare allo svolgimento del concorso, pur avendo già elaborato i precedenti punti decideva di ammettere il candidato "con riserva " dal momento che lo scioglimento della riserva diventa necessario solo qualora il candidato venga scelto come vincitore del Concorso . Pertanto , dato che il candidato è arrivato 3° , se il DG vuole nominare il primo candidato, o anche il secondo, non c'è alcun bisogno di sciogliere la riserva.

In ogni caso quando fu presa la decisione di ammettere con " riserva " alla commissione risultava che dal 2012 l'ammissione va determinata in via finale dall' Azienda in virtù del fatto che con la legge Balduzzi è stata modificata la procedura per le Strutture Complesse . Il nuovo art. 15 comma 7-bis del D. Lgs. 502/92 infatti, ha previsto nuovi criteri che devono essere approvati con Delibera della Giunta Regionale.

Nel caso di Regioni non a statuto speciale (es Emilia Romagna , Toscana ecc) nella Delibera Regionale di recepimento dell'art 15 comma 7-bis si dice chiaramente che :

Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura degli uffici competenti e disposta con atto formale dell'Azienda, nel rigoroso rispetto della normativa vigente (dpr 484/97, provvedimenti di classificazione delle discipline equipollenti ed affini, accordi Stato-Regioni che individuano le discipline nei quali possono essere conferiti incarichi di struttura complessa, citati nelle premesse della presente direttiva sulle fonti).

In sintesi non è quindi più la Commissione a dover giudicare l'ammissione ai sensi del DPR 484/97 ma il Servizio Personale – Ufficio Risorse Umane - a meno che la Regione Sicilia non abbia una Delibera di Giunta concepita in altro modo.

Da una verifica eseguita dopo la Nota del DG (del 18/8/2020 Prot 21032/1) in realtà la Regione Sicilia non ha mai recepito il suddetto articolo lasciando quindi in capo alla Commissione la decisione finale .

Premesso ciò la Commissione non può fare altro che sciogliere la Riserva

non ammettendo il Candidato

in quanto privo del requisito necessario di possedere un'anzianità di servizio nella Disciplina di Gastroenterologia o Affini (la " Medicina Interna" non è "affine ") pari a 5 anni come già esposto e motivato sopra

La Commissione

Presidente

Membro

Membro

Membro

R. Longo

Aldo Pina

M. Russo

Elisabetta
